


Città di Pioltello Provincia di Milano

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



Regolamento

redatto da: Tiziana Grechi

Vincenzo Tabone Sergio Galbiati

visto: arch. Marco Acquati

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 16/11/2005 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 29 del 30/03/2006 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 26/04/2012

Capo I	
Finalità del Regolamento e del Piano - Definizioni	4
art. 1 - Finalità del Regolamento e del Piano per gli impianti pubblicitari	4
art. 2 - Ambito di applicazione	4
art. 3 - Definizioni	4
Capo II	5
Caratteristiche e normativa tecnica dei mezzi pubblicitari	5
art. 4 - Norme generali	
art. 5 - Caratteristiche del materiale pubblicitario	
art. 6 - Collocazione del materiale pubblicitario	
art. 7 - Installazione su immobili oggetto di vincolo	
art. 8 - Installazione su chioschi, cabine, edicole, distributori di carburante e simili	
art. 9 - Insegne di esercizio: norme generali	
art. 10 - Targhe professionali	
art. 11 - Installazione nell'ambito del centro storico	
art. 12 - Concentrazioni di attività industriali, direzionali, commerciali	
art. 13 - Impianto di insegne e/o targhe coordinate	9
art. 14 - Gigantografie e murales	
art. 15 - Cartelli relativi alla vendita di immobili	9
art. 16 - Altro materiale pubblicitario e assimilati	
art. 17 - Piano di segnalamento	
Capo III	
Pubblicità sulle strade	
art. 18 - Normativa di riferimento	
art. 19 - Norme tipologiche e caratteristiche tecniche dei manufatti	
Capo IV	
Procedure	
art. 20 - Provvedimenti abilitativi	
art. 21 - Opere non soggette ad autorizzazione	
art. 22 - Varianti	
art. 23 - Occupazione di spazi pubblici	
art. 23 - Occupazione di spazi pubblici	دا۱۵ م
art. 25 - Presentazione delle istanze	۱۵۱۵ ۱۸
art. 26 - Modalità di rappresentazione grafica	
art. 27 - Documentazione per l'esame dei progetti	
art. 29 - Asseverazione ed autocertificazione	
art. 30 - Documentazione per il ritiro dell'atto abilitativo	
art. 31 - Efficacia del provvedimento e pubblicazione	
art. 32 - Conferenza di servizi	
art. 33 - Indicazioni interpretative	
art. 33 - Indicazioni interpretativeart. 34 - Accesso ai documenti	
art. 35 - Termine di inizio delle opere	
· ·	
art. 36 - Obblighi del proprietarioart. 37 - Manutenzione e revisione periodica degli impianti	17 47
art. 38 - Ultimazione dei lavori	10
Capo V	
Imposta sulla pubblicità - Pubbliche affissioni	
art. 39 - Ambito di applicazione	
art. 40 - Classificazione del Comune	
art. 41 - Categoria delle località	
art. 42 - Determinazione superficie complessiva impianti affissioni	
art. 43 - Applicazione maggiorazioni e riduzione	
art. 44 - Rinvio a ulteriori previsioni di legge o di contratto	19
art. 45 - Procedura coattiva	
art. 46 - Rimborsi	
art. 47 - Contenzioso	
art. 48 - Responsabilità della gestione del servizio	19

art. 49 - Forme di gestione del servizio	
art. 50 - Presupposto dell'imposta sulla pubblicità	19
art. 51 - Soggetto passivo	19
art. 52 - Modalità di applicazione dell'imposta	19
art. 53 - Dichiarazione	
art. 54 - Pubblicità annuale o temporanea	20
art. 55 - Pagamento dell'imposta	20
art. 56 - Termine di pagamento	
art. 57 - Rettifica e accertamento d'ufficio	20
art. 58 - Pubblicità ordinaria - tariffe	21
art. 59 - Maggiorazioni tariffe pubblicità ordinaria	21
art. 60 - Pubblicità con veicoli - tariffe	21
art. 61 - Pubblicità con veicoli - esenzioni	
art. 62 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe	
art. 63 - Pubblicità varia - tariffe	21
art. 64 - Riduzioni d'imposta	
art. 65 - Esenzioni dall'imposta	
art. 66 - Servizio delle pubbliche affissioni	22
art. 67 - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	
art. 68 - Maggiorazione del diritto	
art. 69 - Riduzione del diritto	
art. 70 - Esenzioni del diritto	
art. 71 - Modalità per le pubbliche affissioni	
art. 72 - Affissioni urgenti, festive e notturne	
art. 73 - Rinvio	
Capo VI	
Affissioni esenti ex art. 20 bis D.L.gs n. 507/1993	
art. 74 - Oggetto	
art. 75 - Tipologia delle affissioni esenti	24
art. 76 - Obblighi del richiedente	
art. 77 - Luogo delle affissioni	
art. 78 - Quantitativo massimo di affissioni esenti per soggetto richiedente	
art. 79 - Durata delle affissioni	
art. 80 - Norma di rinvio	
Capo VII	
Interessi - Vigilanza e sanzioni	
art. 81 - Interessi	_
art. 82 - Sanzioni	
art. 83 - Sanzioni amministrative	
art. 84 - Sanzioni tributarie	
art. 85 - Procedimento sanzionatorio	
Capo VIII	
Disposizioni finali - Allegati	
art. 86 - Modifiche al Regolamento	26
art. 87 - Obblighi di adeguamento, salvaguardia e deroghe	26
art. 88 - Modulistica	
art. 89 - Entrata in vigore	
Allegati	
Codice della strada e Regolamento	
L.R. 27/03/2000 n. 17 - Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazio	
	ne 33
esterna e di lotta all'inquinamento luminoso - Estratto	
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articol	
della L. 6 luglio 2002, n. 137. (Estratto)	
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari	
materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (estratto)	ა/

Capo I

Finalità del Regolamento e del Piano - Definizioni

art. 1 - Finalità del Regolamento e del Piano per gli impianti pubblicitari

- 1. Il presente Regolamento e Piano degli Impianti è finalizzato a disciplinare l'installazione di tutto il materiale pubblicitario per quanto riguarda localizzazione, caratteristiche tecniche ed estetiche, quantità e tariffe, servizio delle pubbliche affissioni nonché le procedure per l'ottenimento degli atti abilitativi, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.
- 2. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati dal presente regolamento.

art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati o comunque utilizzati lungo le strade o in vista di esse, su aree private, pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, dei Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di norme locali.

art. 3 - Definizioni

- 1. <u>Centro abitato:</u> si definisce centro abitato un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, individuato cartograficamente, ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. <u>Insegna di esercizio:</u> è da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere opaca, luminosa sia per luce propria (cioè illuminata dall'interno o retroilluminata) che per luce indiretta (faretto o altra sorgente); per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) a cassonetto (cioè entro gli spazi appositi sopra le vetrine);
- b) a bandiera (in aggetto da costruzione);
- c) a prospetto (sul fronte dell'edificio);
- d) a tetto (sopra la copertura);
- e) su supporto proprio.
- Preinsegna: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km; non può essere luminosa o illuminata.
- 4. <u>Sorgente luminosa:</u> si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 5. <u>Cartello:</u> si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 6. <u>Striscione, locandina e stendardo:</u> si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta; la locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 7. <u>Segno orizzontale reclamistico:</u> si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 8. <u>Impianto pubblicitario di servizio:</u> si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline per fermate autobus, transenne parapedonali, cestini portarifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Altre forme di pubblicità:

9.

a) Targa di esercizio (targa professionale e simili): si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali come di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, come già definite, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine; è priva di luminosità propria.

- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio; se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie.
- c) Bacheca: vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o esercizi commerciali.
- d) Scritte su tende: si intendono le scritte in caratteri alfa numerici completate eventualmente da simbolo o marchio, stampate normalmente sul volant delle tende parasole in tessuto o in materiale assimilabile, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità ed alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.
- f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali.
- g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- h) Pubblicità in forma di disegno o dipinto su superfici murarie, saracinesche, ecc.
- i) Manifesto: si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti.
- Pubblicità sui veicoli: pubblicità realizzata con scritte in caratteri alfanumerici, simboli o marchi, applicati direttamente o mediante strutture di sostegno sui veicoli.
- k) Pubblicità fonica fissa o a bordo di veicoli a mezzo di amplificatori e simili.
- Pubblicità con aeromobili: pubblicità temporanea effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.
- m) Proiezioni luminose: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- n) Palloni frenati e simili: pubblicità realizzata sulla superficie esterna dell'involucro del pallone, riempito con gas leggero, sospeso in aria ma ancorato al suolo.
- Pubblicità varia: pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri impianti o mezzi pubblicitari.
- p) Manufatto temporaneo: tra le forme precedentemente descritte, manufatto (cartello) volto a soddisfare esigenze pubblicitarie e di servizio con carattere limitato nel tempo (quali i cartelli per la vendita di immobili o di carattere commerciale in corrispondenza di nuovi cantieri, fermo restando che la cartellonistica di cantiere propriamente detta rimane normata dal regolamento edilizio).
- q) Altri manufatti assimilati: trattasi di manufatti installati per scopi non pubblicitari in senso stretto, ma correlati al materiale pubblicitario installato ed alla tipologia di manufatto, quali i tabelloni a prospetto per edifici di spettacolo come veicolo dei film in programmazione, o per la raccolta del materiale pubblicitario, quali i contenitori per la pubblicità.

Capo II

Caratteristiche e normativa tecnica dei mezzi pubblicitari

art. 4 - Norme generali

- L'installazione d'insegne e mezzi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con i disposti del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché con la legge regionale n. 17/2000 e successive modifiche, relativa all'inquinamento luminoso, né dovrà costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e privati.
- 2. Al fine di salvaguardare la sicurezza del traffico è vietata, così come già previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del piano Regolatore Generale, qualsiasi forma di pubblicità, escluse le insegne di esercizio e quelle per i distributori di carburante (solo se conformi al codice della strada), nell'ambito delle fasce di rispetto stradale.
- 3. Il materiale pubblicitario luminoso o illuminato non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni.

art. 5 - Caratteristiche del materiale pubblicitario

- 1. Il materiale pubblicitario costituisce una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo di promuovere il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e la vivibilità dello stesso. La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico; la qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità, la durevolezza, nonché facilità di pulizia e manutenzione degli elementi stessi.
- 2. Il vettore pubblicitario deve essere realizzato con materiali e finiture di ottime qualità, anche nelle parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 3. La realizzazione e l'installazione del materiale pubblicitario dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso d'incendio, tutela della salute e dell'ambiente, sicurezza

nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico; per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.

- 4. Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riutilizzo.
- 5. E' necessario che tutti gli elementi determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti; essi dovranno garantire l'omogeneità con gli elementi architettonici già esistenti, fatto salvo il rispetto degli adequamenti richiesti.
 - Gli impianti tecnologici a corredo del materiale pubblicitario (ad esclusione del faretto di illuminazione) non devono essere di norma ubicati in facciata; nel caso gli impianti, per motivi tecnologici o di sicurezza, si debbano posizionare in facciata, questi dovranno essere opportunamente mascherati da elementi di prospetto che li rendano non percepibili e dovranno risultare conformi al Regolamento Edilizio oltre cha alla legge 05/03/1990, n. 46/1990 riportante norme per la sicurezza degli impianti.
- 7. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, al carico della neve ed alle sollecitazioni di tutti gli agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
 - I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che non può essere a disco o triangolo e che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale e non possono essere rifrangenti né devono ostacolare la visibilità, entro lo spazio di avvistamento, della segnaletica stradale; particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni; occorre altresì evitare che la tonalità di rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali limitandone la percettibilità; nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza da esse inferiore a 300 m, fuori dei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata; non è ammessa luce intermittente se non per le farmacie e similari; la croce luminosa intermittente è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso convenzionati; non è ammessa illuminazione di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq o che provochi abbagliamento o distrazione per i conducenti dei veicoli.
- 9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo o su pali di illuminazione, e ancorato in forma provvisoria.
- 10. Gli impianti pubblicitari non devono interferire con la piantumazione di spazi pubblici e privati.
- 11. Gli impianti devono essere posti in opera in conformità alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/89, DM 236/89 e L.R. 6/89 e prescrizioni contenute nell'allegato tecnico.

art. 6 - Collocazione del materiale pubblicitario

6.

8.

1. La collocazione del materiale pubblicitario è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, dal codice della strada per le installazioni fuori e dentro il centro abitato.

art. 7 - Installazione su immobili oggetto di vincolo

2. L'installazione di materiale pubblicitario presso immobili oggetto di vincolo è disciplinata dalla normativa di riferimento (D.Lgs 42/2004).

art. 8 - Installazione su chioschi, cabine, edicole, distributori di carburante e simili

- 1. Le installazioni di materiale presso chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici, o altri manufatti insistenti su spazi pubblici, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, anche pedonale, fatte salve le norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; devono essere inoltre posizionate in modo tale da non limitare la fruibilità degli spazi pubblici (marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.) da parte dei soggetti portatori di handicap.
- 2. Per le Installazioni di materiale pubblicitario in corrispondenza di distributori di carburante, si fa riferimento alle norme del codice della Strada.

art. 9 - Insegne di esercizio: norme generali

- 1. Sono ammesse unicamente presso la sede dell'attività (sulle vetrine, in corrispondenza degli accessi, nelle aree di pertinenza degli edifici o sul prospetto, come più oltre specificato); solo in caso di attività in cortili o piazze interne è ammessa l'indicazione dalla pubblica via.
- 2. Per quanto riguarda le insegne di esercizi commerciali o assimilati, queste dovranno essere alloggiate negli appositi spazi degli sfondati delle vetrine, senza sporgere dal filo esterno delle murature; per quanto concerne materiali e colori, questi dovranno essere armonizzati con il contesto edilizio in cui si inseriscono e con le finiture del fabbricato.
- 3. Le insegne non dovranno chiudere aperture di aerazione o illuminazione e non dovranno di norma modificare i rapporti aeroilluminanti; qualora le installazioni comportino modiche dei rapporti aeroilluminanti, è fatto obbligo di allegare al progetto nuovo calcolo dei RAI, che dovranno risultare conformi alle norme igienico-sanitarie.
- 4. Sono vietate le insegne a bandiera, sia a muro che su palo, al di fuori dei casi sottoriportati nonché quelle a cassonetto applicate direttamente sulla facciata.
- 5. Le insegne per le attività produttive, da installarsi entro il perimetro del complesso edilizio ed aree di pertinenza, qualora non siano stati previsti in sede di progetto idonei spazi, dovranno armonizzarsi con il contesto architettonico ed ambientale.

- 6. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
- 7. Le insegne di esercizio si classificano secondo la sorgente luminosa in:
 - a) opache (senza alcuna fonte di illuminazione);
 - b) luminose (con sorgente luminosa proveniente dall'interno);
 - c) illuminate (con sorgente luminosa esterna).
- 8. Le insegne di esercizio si distinguono ulteriormente in:
 - a) insegna a cassonetto (con dicitura e marchio integrata in cassonetto con possibilità di sorgente luminosa interna, da installarsi in appositi spazi sopra le vetrine o sul prospetto degli edifici);
 - b) insegna a pannello (con dicitura e marchio su pannello, anche illuminato);
 - c) targa pubblicitaria (con dicitura e marchio su sagoma di dimensioni non superiori a mq 0,50, anche illuminato):
 - d) insegna a lettere scatolate (luminose, opache o illuminate da faretti esterni).
- 9. E' ammessa di norma un'unica insegna per ogni attività per ogni via; solo in presenza di appositi spazi portainsegne ne è ammesso un numero superiore.
- 10. Non sono ammesse insegne di esercizio sulla copertura dell'edificio (insegne di esercizio a tetto).
- 11. Sulle recinzioni sono ammesse, qualora non esistano altri spazi visibili, unicamente le targhe come sopra definite.
- 12. Il materiale pubblicitario installato direttamente sulle vetrine dovrà essere esclusivamente opaco e applicato all'interno delle stesse.
- 13. E' ammessa l'installazione di vetrofanie e dipinti su saracinesche nei limiti di 1/3 della superficie ed a condizione che venga garantito il rispetto dei rapporti aeroilluminanti prescritti dal Regolamento Locale d'Igiene.
- 14. Per quanto concerne le insegne di esercizi commerciali e assimilate, sono ammesse sopra la vetrina solo ed esclusivamente in assenza di spazio portainsegne o impossibilità di installare una targa laterale alla vetrina stessa.
- 15. Nel caso di sostituzione della vetrina, è obbligatorio reperire uno spazio portainsegne, in armonia con il contesto edilizio, fatte salve diverse soluzioni prescritte dal piano di segnalamento.
- 16. Le insegne a bandiera non possono essere installate su palo (salvo quanto previsto dal codice della strada per i distributori di carburanti e servizi accessori alla viabilità), ma sono ammesse esclusivamente in aggetto rispetto al fabbricato qualora siano integrati con i caratteri architettonici dell'edificio, con dimensioni massime pari a cm 100x100 e spessore massimo pari a cm 15; saranno ammesse solo in alternativa alle insegne a cassonetto qualora queste ultime non possano venire installate con le modalità previste dal presente Regolamento; devono aggettare esclusivamente su percorsi pedonali, avere sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede o del percorso pedonale ed avere un'altezza da terra non inferiore a ml 2,50;
- 17. Non sono ammessi striscioni pubblicitari sugli edifici o sulle recinzioni, anche se reclamizzanti iniziative temporanee (vendite straordinarie, liquidazioni, ecc.).
- 18. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto al precedente comma 10, su pensilina, intese e progettate come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
- 19. Le insegne di esercizio montate su supporto proprio (totem), possono essere collocate solo su area privata, devono rispettare un'altezza misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore di 6 metri, avere una larghezza di norma non superiore a ml 2,50, e non possono essere aggettanti sul suolo pubblico; dovrà essere unico per ogni complesso edilizio, per cui in caso di più attività, il materiale dovrà avere i caratteri di cui all'art. 13.
- 20. La collocazione di insegne di esercizio, le loro caratteristiche e le dimensioni delle stesse, nell'ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o di luoghi di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovranno conformarsi alle disposizioni impartite dall'ufficio comunale preposto alla gestione di tale materia, nel rispetto degli atti di assenso rilasciati dal competente organo di tutela.
- 21. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- 22. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici), dovranno rispettare le prescrizioni previste dalla normativa specifica di riferimento.

art. 10 - Targhe professionali

- 1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, opache e comunque prive di luminosità propria, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, o in corrispondenza degli accessi all'edificio, ed avere dimensioni massime di cm 50x50.
- 2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie e le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono rispettare la normativa specifica vigente.
- 3. Sono fatte salve le procedure e prescrizioni previste dai relativi ordini o collegi professionali.

art. 11 - Installazione nell'ambito del centro storico

- 1. Le successive disposizioni sono da intendersi specifiche per il centro storico, fatto salvo il rispetto della normativa generale e del presente regolamento.
- 2. Sono ammesse esclusivamente insegne d'esercizio opache o illuminate da faretti (con sporgenza massima pari 40 cm) oppure, in alternativa a questi ultimi, insegne costituite da lettere scatolate con illuminazione del solo perimetro laterale delle lettere, o pannelli opachi, installati nello spazio porta insegne, con lettere a rilievo con illuminazione del solo perimetro laterale delle lettere, a condizione che vi sia un elemento architettonico (portico,

- aggetto, gronda a sporgere, ecc.) quale schermo alla diffusione della luce verso l'alto; in entrambi i casi lo spessore delle lettere non potrà essere eccedente cm 7.
- 3. Sono ammesse insegne a bandiera, solo se integrate con il contesto architettonico ed edilizio, aggettanti esclusivamente su marciapiedi o camminamenti pedonali, di dimensioni massime di ml 0,80x0,80 con un ingombro complessivo di ml 1,00x1,00 compresi gli accessori (strutture di sostegno, ecc.), con sostegno in ferro color antracite, opache, con altezza da terra non inferiore a ml 2,50 ed in aggetto non superiore alla larghezza del marciapiedi, di finiture e foggia adeguata ai caratteri del centro storico.
- 4. Le insegne a cassonetto e a bandiera dovranno avere colori e caratteri delle scritte adeguati alle finiture del centro storico; nel caso di insegne con colori societari non consoni al decoro del centro storico nelle autorizzazione si provvederà a prescriverne la modifica fermo restandone la riconoscibilità.
- 5. Nel caso di piano di segnalamento per interventi estesi a tutto l'edificio o a porzioni rilevanti dello stesso, si potranno prevedere soluzioni alternative al cassonetto, secondo quanto riportato al comma successivo.
- 6. In alternativa all'insegna a cassonetto o negli spazi sprovvisti dovranno essere previste esclusivamente targhe in ottone, ferro, rame e vetro, di dimensione massima ml 0,50, con scritta in nero, preferibilmente in corsivo; è ammessa la riproduzione del logo con i colori originali direttamente sulla targa.
- 7. Sono vietate installazioni di insegne a prospetto, cassonetti, pannelli e similari, di qualsiasi genere, ad eccezione delle targhe di cui sopra, direttamente sul fabbricato, anche in sostituzione di materiale pubblicitario già autorizzato. Non sono ammessi impianti su supporto proprio (totem).
- 8. E' ammessa la realizzazione di pannelli in lamiera verniciata o altro materiale e di sagoma regolare (preferibilmente ovale), da installarsi direttamente negli spazi della vetrina o sovraluce, purchè di dimensioni limitate e non alteranti i rapporti aeroilluminanti, ed integrati con il contesto.
- 9. Il materiale pubblicitario non potrà coprire più del 15% dello spazio della vetrina.
- Nel caso di sostituzione della vetrina è obbligatorio allegare la progetto edilizio particolare relativo all'installazione delle insegne, ferma restando la successiva o contemporanea richiesta di autorizzazione per l'installazione di materiale pubblicitario.
- 11. E' ammessa l'installazione di vetrofanie, purchè limitate al 15% della superficie delle vetrine ed a condizione che vengano garantiti i corretti rapporti aeroilluminanti.
- 12. E' ammessa la realizzazione di materiale pubblicitario o disegni sulle saracinesche, purchè integrati con il contesto, pertinenti all'attività ed autorizzate secondo le procedure descritte.
- 13. Le informazioni relative agli orari di apertura e chiusura, a promozioni o quant'altro dovranno essere ubicate direttamente sulle vetrine con apposite vetrofanie e rispettare le misure massime di cui sopra.
- 14. Le insegne a cassonetto non potranno essere installate in corrispondenza dei sovraluce, neppure nei casi di sostituzione del materiale installato; nei casi di sostituzione dovranno essere proposte diverse soluzioni.
- 15. Nei casi di attività commerciale/direzionale con più di una vetrina, sarà consentita l'installazione di insegna o targa solo in corrispondenza degli ingressi, fatta salva la presenza di appositi spazi portainsegne.
- 16. Sono ammesse insegne illuminate dall'interno solo per le insegne a bandiera di farmacie e strutture sanitarie per cui ricorre l'obbligo di esposizione di suddetto materiale.
- 17. Per quanto concerne le targhe professionali, è ammessa un'unica targa per ciascuna attività, di dimensioni e materiali pari a quelle di cui al comma 6 (salvo diverse prescrizioni derivanti da norme specifiche per l'esercizio della professione), da installare in corrispondenza dell'ingresso all'edificio; non è ammessa l'installazione sulle recinzioni, se non in corrispondenza delle porzioni in muratura adiacenti l'ingresso.

art. 12 - Concentrazioni di attività industriali, direzionali, commerciali

- 1. Nei casi di nuova costruzione produttiva/direzionale/commerciale o intervento esteso a tutto l'edificio o porzione significativa dello stesso è fatto obbligo di presentare apposito piano di segnalamento unitario e prevedere in ogni caso appositi spazi o manufatti all'uopo destinati; il piano di segnalamento è in ogni caso necessario qualora il fabbricato, sprovvisto di materiale pubblicitario in relazione alle attività insediate o da insediare, sia sede di più attività
- 2. Nel caso di centri commerciali o aggregazioni di più attività in edificio esclusivo dovranno essere mantenuti criteri di omogeneità e coerenza con il piano di segnalamento anche per le installazioni successive; laddove non presentato il piano di segnalamento, in quanto edificio preesistente al presente regolamento, la sostituzione del materiale pubblicitario, qualora non sia possibile presentare un piano di segnalamento complessivo, non dovrà compromettere l'omogeneità ed i caratteri dell'edificio o peggiorarne la qualità, ma il nuovo materiale dovrà garantire una migliore integrazione e decoro con i caratteri architettonici dell'edificio, laddove questi non fossero stati raggiunti con il materiale precedente.
- 3. Nel caso di aggregazione di più attività in edificio misto (quale l'edificio di civile abitazione con negozi), l'amministrazione comunale potrà promuovere iniziative ed interventi di carattere unitario volti a garantire una migliore integrazione e decoro del contesto edilizio, nonché una maggiore riconoscibilità dello stesso, utilizzando il materiale pubblicitario quale ulteriore elemento di riqualificazione del contesto edilizio.
- 4. In caso di gallerie commerciali o altro potranno essere autorizzate soluzioni diverse (es. totem) rispetto a quelle descritte nel presente regolamento, previo piano di segnalamento generale anche per le attività in essere.
- 5. Per i centri commerciali o i supermercati, sono ammesse insegne a prospetto o a lettere scatolate, luminose o illuminate, in misura non superiore al numero di vie su cui si affaccia l'edificio (una per ciascun fronte), da ubicarsi nella parte alta del prospetto e non sporgenti dallo stesso, di sagoma regolare ed integrata con lo stesso (nel caso di più insegne a prospetto, vi deve essere un disegno ordinato e coerente che ne regola l'installazione su fronti diversi), a costituire un elemento del prospetto integrato con il ritmo delle aperture, e non una sovrastruttura, di dimensioni complessive non superiori al 10% della superficie del prospetto ed in ogni caso di dimensioni massime a ml 5,00x2,00; non sono ammesse insegne in copertura, ma potrà essere valutata l'installazione su edifici o porzioni accessorie quali pensiline o altri manufatti (ad esclusione delle eventuali recinzioni) solo se integrate nel disegno architettonico di suddetto manufatto.

- 6. Sono ammesse segnalazioni (cartelli indicatori) volte ad identificare gli accessi per fornitori, addetti ed altre indicazioni di servizio, anche sulle aree di pertinenza, se motivate da esigenze di sicurezza e/o viabilità interna, purchè conformi alle norme del codice della strada, soggette al regime della comunicazione obbligatoria, se già risulta autorizzata l'insegna d'esercizio, e se non visibili dalla via pubblica, di dimensioni massime ml 1,25 x 0,25; in caso contrario dovranno rientrare all'interno di apposito piano di segnalamento, o oggetto di autorizzazione esplicita.
- 7. Per gli edifici ed aree di pertinenza ricadenti in fascia di rispetto come normata dal PRG sono ammesse esclusivamente le insegne di esercizio installate sull'edificio e gli impianti a terra solo se all'interno delle aree di pertinenza, nonché la cartellonistica di servizio.
- 8. Sono ammessi, senza obbligo di comunicazione purchè non visibili dalla strada, indicazioni di servizio apposte direttamente sui fabbricati, quali l'ingresso degli addetti o dei fornitori, purchè di superficie non superiore a mq 0,50; casi diversi dovranno essere autorizzati.
- 9. Per gli edifici ad esclusiva destinazione produttiva/direzionale vale quanto già precisato per gli edifici a destinazione esclusiva di carattere commerciale;
- 10. Le insegne di esercizio non potranno essere installate in corrispondenza delle recinzioni perimetrali.
- 11. Quando il numero di attività produttive/direzionali presenti nello stesso edificio sia superiore a due, è obbligatoria la realizzazione di totem da posizionare nelle aree di pertinenza.
- 12. Qualora il numero di attività produttive non sia superiore a due, è ammissibile l'installazione di insegne a prospetto o a lettere scatolate, illuminate da faretti ed ubicate nella parte superiore del prospetto o in corrispondenza di elementi architettonici caratteristici, in misura non superiore a due per il fronte principale e una per i fronti secondari, da ubicarsi nella parte alta del prospetto e non sporgenti dallo stesso, di sagoma regolare ed integrata con lo stesso (nel caso di più insegne a prospetto, vi deve essere un disegno ordinato e coerente che ne regola l'installazione su fronti diversi), a costituire un elemento del prospetto integrato con il ritmo delle aperture, e non una sovrastruttura, di dimensioni complessive non superiori al 10% della superficie del prospetto ed in ogni caso di dimensioni massime a ml 5,00x2,00; non sono ammesse insegne in copertura, ma potrà essere valutata l'installazione su edifici o porzioni accessorie quali pensiline o altri manufatti (ad esclusione delle eventuali recinzioni) solo se integrate nel disegno architettoniche di suddetto manufatto.
- 13. E' competenza della commissione per il paesaggio l'esame di situazioni particolari connesse ad intere porzioni di prospetto trattate quale veicolo pubblicitario.

art. 13 - Impianto di insegne e/o targhe coordinate

- 1. Trattasi di manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne monofacciali o bifacciali (totem).
- 2. Qualora i fabbricati siano sprovvisti degli usuali spazi portainsegne, dovranno essere studiati elementi indicatori alternativi, unici per tutto il complesso, quali totem, targhe multiple con elementi intercambiabili, queste ultime di dimensione massima in relazione al numero di attività segnalate, con dimensione massima di ogni singola targa pari a ml 0,50;
- 3. I totem possono essere installati esclusivamente fuori dai centri storici, per attività direzionali, commerciali e produttive e potranno essere installati esclusivamente nelle aree di pertinenza, con il limite massimo di uno per ogni complesso edilizio, per ogni accesso comune, raggruppante il materiale pubblicitario di più attività insediate.
- 4. Dovranno avere dimensioni proporzionate al complesso edilizio di riferimento e caratteristiche integrate con il contesto, ed in ogni caso altezze non superiori a ml 6,50, con altezza libera da terra di ml 4,50 qualora le aree su cui insistono siano aperte al transito veicolare (parcheggi, spazi di manovra, ecc.), larghezza di norma non superiore a ml 2,50 o proporzionale al numero di attività di cui deve essere veicolo pubblicitario, e, se luminosi potranno essere illuminati dall'interno o da faretti.
- 5. I supporti dovranno avere caratteri di solidità ed essere conformi a tutte le norme di sicurezza vigenti.
- 6. Qualora le attività non siano facilmente riconoscibili o identificabili dallo spazio pubblico, sono ammessi elementi indicatori quali targhe da ubicarsi in corrispondenza degli ingressi, androni e passaggi, con le caratteristiche descritte ai commi precedenti, oppure manufatti quali impianti coordinati su supporto proprio (totem).
- 7. Manufatti diversi da quelli descritti dovranno essere preventivamente assentiti dalla commissione per il paesaggio nei casi prescritti.

art. 14 - Gigantografie e murales

1. E' ammessa la realizzazione di murales in corrispondenza di recinzioni piene o di prospetti ciechi e altre forme di pittura murale sui prospetti ciechi degli edifici (gigantografie o altro) solo se esplicitamente autorizzati ed integrati con i colori ed i caratteri dell'edificio e dell'ambiente urbano.

art. 15 - Cartelli relativi alla vendita di immobili

- 1. Fermo restando che i cartelli di cantiere sono normati dal Regolamento Edilizio e dunque esclusi dalle presenti norme, il presente articolo disciplina le installazioni, soggette ad autorizzazione, relative alla vendita o alla locazione di immobili commerciali, produttivi, direzionali, ecc. e le installazioni relative alla pubblicità di nuove costruzioni, completi anche di riproduzione grafica del nuovo edificio.
- 2. Per edifici in costruzione detto materiale, in misura non superiore a n. 1 unità per ogni edificio o complesso edilizio e di dimensione massima non superiore a ml 2,00 dovrà essere installato presso l'area di cantiere o di intervento, per un tempo non superiore alla durata del cantiere ed, in ogni caso ad 1 anno.
- 3. Tutto il materiale dovrà avere carattere di stabilità e durabilità per il tempo richiesto e dovrà resistere agli agenti atmosferici.
- 4. I cartelli riguardanti locazione e/o compravendita di edifici già realizzati dovranno avere dimensione massima pari a cm 30x20, avere aspetto decoroso, e potranno essere installati esclusivamente sull'edificio interessato per una

durata non superiore a mesi tre e a condizione che il materiale non sia visibile dagli spazi pubblici; dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione all'ufficio edilizia privata con le date di inizio e fine esposizione, che dovranno essere riportate sul cartello stesso

5. Non sono ammessi materiali pubblicitari diversi da quanto prescritto ai precedenti commi.

art. 16 - Altro materiale pubblicitario e assimilati

- L'utilizzo a fini pubblicitari degli spazi risultanti dal posizionamento di ponteggi, in occasione di opere di nuova costruzione/ristrutturazione/manutenzione di edifici, oltre ad essere debitamente autorizzato ai sensi del presente regolamento, sarà possibile limitatamente al periodo di suddetta installazione e comunque non oltre il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
- 2. Per le insegne luminose temporanee (natalizie commerciali), dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione a seguito di richiesta che dovrà contenere attestazioni circa la rispondenza alle norme antinfortunistiche generali, di sicurezza, di inquinamento luminoso ed impiantistico vigenti, nonché il nominativo dell'impresa installatrice; l'autorizzazione conterrà il periodo di validità.
- 3. Per quanto concerne la pubblicità con palloni frenati e simili, relativi ad attività esercitate sul territorio, previo parere favorevole da parte degli enti preposti alla sicurezza aerea, dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione.
- 4. Sono vietate le proiezioni luminose su edifici.
- 5. Altre forme di pubblicità su supporti diversi rispetto a quelli descritti potranno essere autorizzate solo se integrate con il contesto edilizio ed ambientale e previo parere della commissione per il paesaggio per i casi prescritti.
- 6. Sono ammesse bacheche installate esclusivamente a muro e destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi. Sono ammesse solo in corrispondenza degli edifici sede dell'attività ed a condizione che la foggia ed i materiali siano coordinati con il contesto; la sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a 0,10 metri dal filo esterno della muratura; le stesse non devono essere di ostacolo alla circolazione pedonale e dovranno essere realizzati in materiali resistenti agli urti e con tutti gli accorgimenti volti a non arrecare danno ai pedoni ed agli utenti.
- 7. Non è ammessa la pubblicità fonica a carattere commerciale. E' autorizzabile, su richiesta, lo strumento di diffusione sonora unicamente in occasione di eventi e manifestazioni di pubblico interesse; l'autorizzazione indicherà le specifiche modalità spazio-temporali di utilizzazione del mezzo di diffusione sonora.
- 8. La pubblicità fonica è ammessa unicamente per manifestazioni di pubblico interesse.
- 9. Non è ammesso il volantinaggio se non nelle caselle della posta o direttamente nelle mani degli interessati.
- 10. E' vietata l'installazione di contenitori per la pubblicità su suolo pubblico; è vietata l'installazione di cassonetti per la pubblicità condominiale sugli edifici o sulle recinzioni se non integrati negli appositi spazi per le caselle postali.
- 11. L'installazione di tabelloni, anche illuminati, reclamizzanti spettacoli cinematografici o teatrali è ammessa esclusivamente sugli edifici all'uopo destinati e solo se integrati con i caratteri dell'edificio, ed il manufatto dovrà essere espressamente autorizzato
- 12. Sono ammesse installazioni di bandiere in tessuto, che dovranno avere dimensioni massime pari a mq 2,50.

art. 17 - Piano di segnalamento

- 1. Nel caso di nuovi edifici, o nei casi di intervento sull'esistente esteso a tutto il fabbricato o a porzioni significative dello stesso, è obbligatoria la presentazione di un piano di segnalamento esteso a tutto il complesso ed aree di pertinenza, che dovrà essere approvato dalla commisisone per il paesaggio nei casi prescritti, preliminarmente alla presentazione delle singole istanze per ciascuna u.i, secondo quanto precisato nel Capo "procedure".
- 2. Nel caso di attività esercitate in negozi o unità immobiliari assimilate, dovrà essere previsto apposito spazio per l'installazione dell' insegna di ciascuna attività, in misura non superiore ad una insegna per ogni ingresso, se non dotati di appositi spazi porta-insegne:
- 3. Anche nella pianificazione attuativa, laddove vi sia un progetto particolareggiato o di dettaglio esteso agli edifici, è fatto obbligo di prevedere appositi spazi per il materiale pubblicitario, che dovrà risultare integrato nell'arredo urbano, nel contesto dell'edificato e delle sistemazioni esterne o dell'edificio, nel rispetto del presente regolamento:
- 4. Si fa obbligo, in ogni caso, di prevedere, in sede di presentazione di progetto edilizio per l'edificio e/o le sistemazioni esterne del complesso, idoneo ed apposito spazio per le insegne per ciascuno spazio commerciale, direzionale e/o produttivo, entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso, onde rendere il progetto del materiale pubblicitario integrato con l'edificio o con le necessarie opere di completamento dello stesso, che dovrà garantire criteri di omogeneità ed uniformità, nonché armonizzarsi con i caratteri architettonici del complesso edilizio, sia nelle forme che nei materiali.
- 5. Il piano di segnalamento dovrà prevedere tipologie di materiali, forme, sagome, modalità di installazione, dispositivi illuminanti; l'unica variabile ammessa, qualora non sia noto l'utilizzatore finale, rispetto al progetto assentito, è relativa ai colori sociali, logo e dicitura.

Capo III

Pubblicità sulle strade

art. 18 - Normativa di riferimento

- 1. Le forme di pubblicità sulle strade sono regolamentate, oltre che dal presente capo, dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), dagli articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di attuazione del Codice della strada*) e dagli articoli 49 e 153 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).
- 2. Tali fonti normative si riportano di seguito: (vedi allegati)
- 3. Le precedenti fonti normative si intendono tacitamente oggetto di modifica con l'eventuale introduzione di modifiche dei testi originali.

art. 19 - Norme tipologiche e caratteristiche tecniche dei manufatti

- 1. Le tipologie dei manufatti per la pubblicità sulle strade sono quelle definite dall'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; qualsiasi manufatto dovrà coordinarsi, per quanto riguarda materiali, forme, dimensioni e colori, con il contesto circostante e con altri manufatti eventualmente già installati; non sono ammessi manufatti, di qualsiasi genere, posati in modo precario o mobile se non quelli relativi a manifestazioni che si svolgano nelle stesse giornate di esposizione del messaggio pubblicitario.
- 2. Preinsegne: fermo restando che l'indicazione di una determinata attività non può prescindere dalla creazione, da parte di questa, di un notevole volume di traffico, o dalla presenza di un interesse a carattere pubblico, non sono ammesse singole indicazioni di attività comprese in zone industriali e/o commerciali localizzate: gli impianti non potranno contenere più di 6 (sei) segnali per ogni senso di marcia; i manufatti dovranno essere posati a regola d'arte ed in maniera tale da non costituire pericolo od intralcio; le frecce dovranno essere di modello "piccolo", come definito dalla tabella II 13/a del regolamento di attuazione del codice della strada e cioè di dimensioni pari a cm 100 x 20; sarà ammesso, di regola, un solo impianto per ogni intersezione; in particolari situazioni (es. in prossimità di zone ove la richiesta di segnaletica è maggiore) e nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale, saranno ammessi più impianti, dopo specifica autorizzazione da parte dell'A.C.; le postazioni sono quelle indicate nell'elaborato grafico predisposto dal comune ed allegato al capitolato dell'appalto appositamente esperito; solo dopo autorizzazione dell'amministrazione comunale saranno possibili installazioni di nuovi impianti; gli impianti segnaletici dovranno prevedere l'installazione dei segnali preferibilmente su almeno due pali e comunque su una struttura tale da garantirne la stabilità e la perfetta perpendicolarità al terreno; la posa in opera dei manufatti dovrà realizzarsi sopra gli elementi di pavimentazione esistenti nell'area di ubicazione, qualunque ne sia il tipo, la qualità o la consistenza, assicurando sempre un perfetto adattamento ad essa e senza ripercussioni su servizi o utenze esistenti, oltre che un perfetto ripristino; in tutti i casi, qualsiasi modifica, spostamento o riparazione per avaria di servizi esistenti che possa derivare dall'installazione degli impianti, sarà a carico dell'installatore.
- 3. <u>Cartelli:</u> non sono ammessi cartelli aventi superficie per lato maggiore di mq 4; l'apposizione di cartelli dovrà essere preventivamente convenzionata con l'Amministrazione comunale e dovrà necessariamente riguardare un'intera via o un'intera zona omogenea; i manufatti dovranno avere caratteristiche tali da essere pienamente compatibili con il contesto; in ogni via o quartiere i manufatti dovranno essere della stessa tipologia e coordinati tra loro; non sono ammesse singole installazioni.
- 4. <u>Striscioni, locandine e stendardi:</u> tali manufatti sono ammessi solo in occasione di manifestazioni di pubblico interesse e temporanee; fermo restando l'obbligo di rimozione del materiale pubblicitario di cui al presente comma entro le ventiquattro ore successive il termine della manifestazione, è vietata l'apposizione di striscioni che attraversino la carreggiata stradale nonché la distribuzione o il deposito, in luoghi pubblici, di riviste e/o locandine, che non avvenga sotto il controllo di personale addetto;
- 5. <u>Segni orizzontali reclamistici:</u> è vietata qualsiasi forma di pubblicità effettuata orizzontalmente sulle strade mediante apposizione di pellicole e/o vernici.
- 6. <u>Impianti pubblicitari di servizio:</u>
 - pensiline attesa bus: la tipologia dovrà prevedere la posa a sbalzo delle stesse, cioè con due sole piantane allineate e parallele al senso di percorrenza del marciapiede e senza pareti laterali, in modo da lasciare libero il passaggio pedonale nei punti più stretti; l'eventuale sbalzo posteriore dovrà essere minimo al fine di non invadere proprietà non comunali; la posa in opera dei manufatti dovrà realizzarsi sopra gli elementi di pavimentazione esistenti nell'area di ubicazione, qualunque ne sia il tipo, la qualità o la consistenza assicurando sempre un perfetto adattamento e senza ripercussioni su servizi o utenze esistenti, oltre che un perfetto ripristino; qualora non esista idonea pavimentazione atta alla sosta degli utenti, è obbligatoria la realizzazione della stessa con materiale adeguato all'ambiente circostante (asfalto, autobloccanti, porfido, ecc.) ed idoneo sottofondo; chiunque voglia installare pensiline dovrà adeguarsi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, a uno dei modelli già installati sul territorio.
 - transenne para pedoni: l'apposizione di tali manufatti, comprendenti spazi pubblicitari, è ammessa previo convenzionamento con l'Amministrazione comunale e dovrà necessariamente riguardare un'intera via o un'intera zona omogenea; i manufatti dovranno avere caratteristiche tali da essere pienamente compatibili con il contesto; non sono ammesse singole installazioni; la convenzione stabilirà la tipologia il numero e l'ubicazione degli stessi.
 - <u>bacheche</u>: sono manufatti provvisti di anta trasparente contenenti messaggi pubblicitari su supporto rigido;
 non sono ammesse bacheche aventi superficie per lato maggiore di mg 2; l'apposizione di bacheche

- dovrà essere preventivamente convenzionata con l'Amministrazione comunale fanno parte di questa categoria i cosiddetti "rotor" con messaggio variabile, per i quali è consentita una superficie per lato non maggiore di mq 6.
- <u>cestini, panchine, orologi, termometri, ecc:</u> l'apposizione di tali manufatti, comprendenti spazi pubblicitari, è ammessa previo convenzionamento con l'Amministrazione comunale; la convenzione stabilirà la tipologia il numero e l'ubicazione degli stessi.

Capo IV

Procedure

art. 20 - Provvedimenti abilitativi

- 1. L'installazione di materiale pubblicitario su tutto il territorio comunale e' subordinato ad apposita autorizzazione per installazione di materiale pubblicitario, rilasciata dal Dirigente del Settore Competente, sentito il parere dell'ufficio tecnico e, ove occorra, della Polizia Locale e della Commissione per il Paesaggio nei casi previsti, fatti salvi i casi in cui è necessaria la presentazione di piano di segnalamento di cui all'art. 17 o i casi in cui è sufficiente la presentazione di una comunicazione di cui all'art. 21.
- 2. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo per l'autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario nei casi previsti dal presente regolamento, nonché a presentare la comunicazione obbligatoria nei casi previsti, i seguenti soggetti:
 - il proprietario dell'unità immobiliare o del lotto in cui deve essere installato il materiale (nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari);
 - b) il titolare dell'attività esercitata nell'u.i., se non coincidente con il proprietario dell'unità immobiliare o del lotto in cui deve essere installato il materiale pubblicitario, o l'affittuario, con delega della proprietà ed autorizzazione all'installazione del materiale da parte del proprietario dell'u.i., dell'edificio o del lotto, e con assenso dell'amministratore pro-tempore o dell'assemblea condominiale per le installazioni su parti comuni di edifici condominiali (tranne nei casi in cui l'installazione avvenga nel cassonetto porta insegne o sulla vetrina dell'u.i.);
 - c) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura che deve essere presentata in copia;
 - d) il rappresentante legale del proprietario;
 - e) l'usufruttuario, nei limiti di cui all'art. 986 del codice civile.
- 3. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare la comunicazione obbligatoria, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi.
- 4. Le richieste di installazione del materiale pubblicitario e le comunicazioni di installazione, devono contenere:
 - generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente e/o partita iva;
 - c) generalità del produttore e installatore del materiale pubblicitario;
 - dichiarazione circa l'attività insediata, che dovrà essere già provvista di tutte le autorizzazioni, nulla osta, ecc. previsti dalla normativa vigente e necessari all'esercizio della stessa;
 - e) ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - degli eventuali vincoli ambientali, monumentali, o d'altra natura, che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - f) descrizione dell'intervento, con l'indicazione della tipologia dell'installazione e cioè:
 - tipologia di materiale pubblicitario, come definita dal presente piano;
 - numero delle installazioni richieste
 - tipologia in merito alla sorgente luminosa: opaco, luminoso o illuminato
 - caratteristiche in merito alla durata dell'installazione: permanente o temporanea (in questo caso deve essere specificata la durata);
 - g) luogo e data di presentazione della domanda, nonché sottoscrizione del richiedente, corredata da copia del documento di identità dello stesso;
 - indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza o sede legale, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti al procedimento;
 - i) nominativo del soggetto dell'imposta sulla pubblicità, codice fiscale o partita iva ed indirizzo cui notificare le comunicazioni ed i procedimenti relativi;
 - *j*) elenco degli elaborati allegati;
- Ogni istanza deve contenere un unico procedimento abilitativo, relativo ad un'unica attività o unità immobiliare: e'
 possibile realizzare contemporaneamente all'interno del singolo edificio o lotto procedimenti abilitativi tra loro
 diversi, ferma restando, nei casi previsti, la conformità al piano di segnalamento complessivo.

art. 21 - Opere non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette ad atto autorizzatorio, ma solo a preventiva comunicazione del proprietario o avente titolo, (corredata dagli elaborati specificati per ciascun tipo di opera), su modulo predisposto dal comune e a condizione

che non siano previsti nulla osta, pareri o autorizzazioni da parte di enti o uffici diversi rispetto a quello preposto all'istruttoria del procedimento e che l'installazione non sia soggetta all'obbligo di redazione di progetto di cui alla L.R. 17/2000 o agli obblighi di adeguamento di cui alla L.R. 17/2000 e s.m.i.:

- la sostituzione del materiale installato nell'apposito spazio porta insegne (cassonetto) nella medesima località da parte dello stesso soggetto che ha già richiesto ed ottenuto il titolo abilitativo ai sensi del regolamento, o da altro soggetto, alle seguenti condizioni:
 - rispetto della tipologia, delle quantità, sorgente luminosa e dimensioni già approvate;
 - conformità del nuovo materiale al presente regolamento;
 - alla comunicazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), nulla osta della proprietà nei casi prescritti, documentazione relativa al nuovo materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
- b) l'installazione di materiale in conformità al piano di segnalamento approvato, alle seguenti condizioni:
 - rispetto della tipologia, delle quantità e dimensioni già approvate;
 - conformità del materiale proposto al piano di segnalamento ed al presente regolamento;
 - alla comunicazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), documentazione relativa al nuovo materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori:
- c) l'installazione di materiale conforme a progetti promossi dall'Amministrazione Comunale e conformi alle direttive presenti all'interno dei progetti già approvati dalla stessa alle seguenti condizioni:
 - mantenimento della tipologia e delle quantità e dimensioni già approvate;
 - conformità del materiale presentato al presente regolamento;
 - alla comunicazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), documentazione relativa al materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
- d) l'installazione di vetrofanie nei limiti di cui al presente regolamento;
 - alla comunicazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), documentazione relativa al materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
- e) il subingresso nell'esercizio dell'attività, per cui il subentrante è tenuto a presentare, entro 30 (trenta) giorni, apposita dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche rispetto alla situazione in essere e la nuova dichiarazione per il versamento dell'imposta sulla publicità.
- 2. Qualora il responsabile del procedimento accerti che per il materiale oggetto del presente articolo non sussistono i requisiti richiesti, ne verrà data comunicazione scritta al soggetto che ha effettuato la comunicazione e qualora il materiale risulti già installato, verranno avviate le procedure sanzionatorie prescritte dal presente regolamento.

art. 22 - Varianti

1. Qualora nel corso dell'installazione si intendano apportare modifiche al materiale assentito, dovrà essere presentata opportuna variante all'autorizzazione rilasciata; qualora le modifiche non comportino varianti alla tipologia di materiale, anche in relazione alla sorgente luminosa, quantità dello stesso, dimensioni e sagoma, la variante potrà essere presentata sotto forma di comunicazione obbligatoria, ferma restando la conformità al presente regolamento.

art. 23 - Occupazione di spazi pubblici

- 1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per installare materiale pubblicitario, deve chiedere specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare, il periodo di occupazione e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti.
- 2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, che non si applicano nel caso di iniziative promosse dall'amministrazione comunale, il rilascio dell'autorizzazione deve essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, e deve essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo; l'Amministrazione comunale può prevedere, in caso di manifestazioni di interesse pubblico, la gratuità dell'occupazione.
- 3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo.
- 4. L'autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti.
- 6. Per interventi esclusi dal pagamento del canone per l'uso, l'amministrazione si riserva di valutare e fissare la durata massima dell'occupazione in relazione alla tipologia dell'intervento.

art. 24 - Piani di segnalamento - procedure

- 1. La proposta di piano di segnalamento, redatta in conformità ad un modello predisposto dall'Amministrazione comunale, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare:
 - a) generalità del proponente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è

legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;

- b) numero del codice fiscale del richiedente e/o partita iva;
- c) ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - di eventuali servitù, vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura, che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
- d) indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta;
- e) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente con copia del documento di identità:
- 2. In caso di pluralità di proprietari, tutti dovranno essere firmatari della richiesta o di atto di delega ad un singolo soggetto.
- 3. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati, che dovranno essere quelli richiesti dall'art. 27 "documentazione per l'esame dei progetti".
- 4. Il piano di segnalamento è soggetto ad esplicito parere della commissione per il paesaggio nei casi prescritti ed alle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di materiale pubblicitario.
- 5. Qualora il piano di segnalamento non indichi il materiale definitivo completo di scritte, marchi e simboli, o qualora non sia ancora noto il soggetto finale dell'attività da esercitare nei locali, il proponente del piano di segnalamento dovrà presentare impegnativa, valida per i successori e aventi causa, a trasmettere l'obbligo di adeguamento al piano di segnalamento per tutte le installazioni pubblicitarie sull'immobile a tutti i successivi occupanti o gestori.
- 6. Le disposizioni del piano di segnalamento sono da considerarsi prescrittive anche in caso di sostituzione del materiale installato.

art. 25 - Presentazione delle istanze

- 1. Le istanze di autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario e le comunicazioni obbligatorie, redatte in conformità alla vigente normativa sull'imposta di bollo e su moduli predisposti dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Pioltello o dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, possono essere presentate direttamente, ovvero spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura competente, corredate dei documenti di cui al presente regolamento. Per quanto attiene ai progetti di piano di segnalamento o altri progetti complessi in genere è fatta salva la possibilità per l'A.C. di richiedere comunque copia su supporto informatico del progetto.
- 2. L'istanza dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, qualora si tratti di materiale pubblicitario a servizio di attività produttive, commerciali, direzionali e di servizio.
- 3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo.
- 4. L'esame delle domande deve avvenire secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa. L'ufficio competente provvede, contestualmente all'eventuale comunicazione precedente al rilascio, a comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento nonché gli orari di ricevimento per eventuale accesso agli atti e/o richieste di chiarimenti.

art. 26 - Modalità di rappresentazione grafica

- 1. Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.
- 2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare:
 - le quote devono essere chiaramente leggibili;
 - qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.
- 3. I bozzetti devono essere a colori (i colori dovranno essere uguali a quelli del materiale da installare).
- 4. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, il numero della tavola, le generalità e la firma dell'avente titolo.
- 5. La mancata conformità degli elaborati alle indicazioni di cui sopra è motivo di diniego.

art. 27 - Documentazione per l'esame dei progetti

- 1. In relazione alla tipologia dell'intervento, alle istanze, che dovranno essere sottoscritte ai sensi del DPR445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Attestazione concernente il titolo di legittimazione alla presentazione della pratica, ai sensi della normativa vigente (in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
 - dichiarazione di delega e di assenso della proprietà dell'unità immobiliare o dell'edificio nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario;
 - qualora l'intervento preveda installazioni sulle parti comuni degli edifici (es. facciate, tetti, cortili, ecc.) o a porzioni di proprietà privata (pensiline, superfici in aggetto,ecc.), che interessano comunque l'esterno del fabbricato, ad eccezione delle istallazioni all'interno dei cassonetti portainsegne e dell'apposizione di vetrofanie, dovrà essere prodotta una dichiarazione dell'amministratore pro-tempore che attesti l'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea condominiale regolarmente costituita e con le

maggioranze previste dal codice civile; in caso di interventi sulle parti comuni di edifici privi di amministratore, la dichiarazione di approvazione deve essere resa da tutti i proprietari; l'atto di assenso viene richiesto fermo restando il rispetto delle norme prescrittive del seguente regolamento, le norme di settore vigenti e l'armonia con i colori di facciata esistenti:

- d) stralcio del P.R.G. vigente e dell'aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o planimetria della zona in scala 1:1000, con evidenziato il lotto interessato, il fabbricato oggetto di intervento o il punto di installazione;
- e) elaborati grafici (prospetti e sezioni) in triplice copia, particolareggiati ed in scala adeguata indicanti chiaramente le caratteristiche del materiale pubblicitario, le sue dimensioni e le modalità di installazione (con sezione e prospetti) e bozzetto a colori; i colori dovranno essere realistici ed aderenti alla soluzione che si intende realmente installare; sono ammessi, se chiaramente leggibili, fotomontaggi ed elaborazioni a computer:
- f) per materiale su supporto diverso (palo, o altro) l'elaborato grafico dovrà riportare anche le dimensioni e le finiture del materiale di sostegno;
- materiale fotografico, particolareggiato, ove sia ben visibile la località, il punto e le modalità di installazione, nonché repertorio fotografico esteso a tutto l'edificio, il complesso edilizio ed agli edifici limitrofi qualora costituenti cortina edilizia o su cui insistono altre attività che espongono materiale pubblicitario;
- eventuali autorizzazioni di terzi (provinciali, ecc.); qualora il nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia di Milano) non sia allegato all'istanza, l'ufficio preposto all'istruttoria o lo sportello unico per le attività produttive provvede d'ufficio a reperire parere in merito, secondo le procedure vigenti;
- i) per il materiale visibile dalle Strade Provinciali allegare ulteriore copia degli elaborati e versamento dei diritti di segreteria previsti dalla Provincia di Milano (disponibile presso l'ufficio edilizia privata); il parere verrà reperito dopo il parere della commissione per il paesaggio per i casi previsti;
- j) modulistica compilata per l'imposta sulla pubblicità e reperibile presso l'ufficio edilizia privata o lo Sportello Unico per le Attività Produttive:
- k) solo per insegne illuminate o luminose: dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge che per i dispositivi illuminanti in progetto non è obbligatoria la redazione del progetto illuminotecnico ai sensi della L.R. 17/2000 e successive modifiche e integrazioni (art.4), in quanto l'installazione proposta rientra nei casi di cui all'art.6 comma 3 di suddetta legge;
- solo per insegne illuminate o luminose: progetto dei dispositivi illuminanti (progetto illuminotecnico) redatto ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione;
- m) per le insegne illuminate (anche se escluse dall'obbligo di progettazione ai sensi della L.R. 17/2000), scheda tecnica del faretto scelto ed indicazione della posizione dello stesso;
- n) dichiarazione di conformità al codice della strada ed alla L.R. 17/2000 sull'inquinamento luminoso redatta dal produttore/installatore del materiale pubblicitario.
- relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, la verifica del rispetto delle disposizioni normative, le scelte tipologico-formali, ecc.;
- p) dichiarazioni asseverate, rese dal richiedente e dal produttore ed installatore, in merito a:
 - conformità alla normativa in materia di sicurezza statica ed impiantistica (L. 46/90): si deve attestare che le opere sono realizzate e verranno installate in conformità alle norme disciplinanti la materia, che il manufatto è calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, nonché, per gli impianti luminosi o illuminati, che viene garantito il rispetto dell'art.9 della L. 46/90
 - conformità al presente Regolamento ed alle norme di settore vigenti
 - conformità al piano di segnalamento già approvato (se esistente)
 - conformità al Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione
 - che le insegne non chiudono aperture di areazione o illuminazione e non modificano i rapporti aeroilluminanti, oppure, se li modificano, conformità al RLI (in questo caso dovranno essere allegate le opportune verifiche);
 - attestazione che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare iscritto agli albi professionali e che la destinazione d'uso dei locali è legittimata (solo per il gestore dell'attività):
- q) qualora l'impianto debba essere installato su suolo pubblico, contestuale istanza di occupazione dello stesso, secondo le procedure di cui all'art. 23.
- 2. Il responsabile del procedimento può comunque richiedere ogni altra documentazione che ritenga necessaria ai fini dell'esame della pratica.
- 3. La compilazione in ogni sua parte del modello predisposto ed allegato al presente regolamento sottintende l'adempimento di quanto sopra richiesto.

art. 28 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Il termine per il rilascio o per il diniego dell'autorizzazione, salvo i casi normati dal comma successivo, è di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva l'acquisizione del parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente che devono essere espressi da parte di enti diversi dal Comune, laddove non allegata all'istanza; in questo caso i termini per il rilascio riprendono dall'acquisizione di tali pareri.
- 2. Per le insegne installate all'interno dei cassonetti porta insegne e per l'apposizione di targhe professionali, l'ufficio provvede al rilascio verificata la completezza degli elaborati e la conformità alle norme vigenti, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

- Qualora le istanze non siano corredate dalla documentazione di cui al precedente articolo, il responsabile del procedimento o dell'istruttoria richiede la documentazione mancante entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; in tal caso i termini di conclusione del procedimento di cui al presente articolo sono interrotti e decorrono nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto.
- 4. Il termine per l'integrazione documentale, indicato comunque sulla richiesta, sarà proporzionato alla complessità della documentazione richiesta e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi.
- 5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del titolo abilitativo sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, entro il termine assegnato per l'istruttoria, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
- 6. Qualora le modifiche da richiedere al progetto, affinché lo stesso possa essere dichiarato conforme alle norme vigenti, non siano di modesta entità, ma modifichino il progetto proposto, il responsabile del procedimento ha facoltà di richiederle secondo la procedura di cui sopra, assegnando un termine per le integrazioni non superiore a 30 giorni; il termine per l'istruttoria, trattandosi di nuovo progetto, decorre per intero in 60 giorni;
- 7. Il mancato o l'incompleto riscontro alla richiesta di documentazione è motivo di decadenza della pratica; di tale decadenza è data notizia al richiedente.
- 8. E' fatta salva la presentazione dei documenti richiesti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive relativa ad autorizzazioni o nulla osta da richiedere ad altri enti o quant'altro richiesto dallo stesso ai sensi di legge.
- 9. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 10. Qualora l'installazione interessi strade provinciali o statali, ai sensi del Codice della Strada, l'autorizzazione sarà subordinata al preventivo ottenimento di nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada, che sarà acquisito direttamente dall'ufficio preposto all'istruttoria dopo aver acquisito, nei casi previsti, il parere della Commissione per il Paesaggio.
- 11. Per le insegne d'esercizio e quelle installate in corrispondenza del fabbricato in cui si esercita l'attività oggetto della pubblicità e/o delle aree di pertinenza, esclusi i casi di cui al comma 2, l'ufficio, prima di procedere al rilascio, acquisisce il parere della commissione per il paesaggio nei casi prescritti.
- 12. Dell'avvenuta emanazione del provvedimento si dà avviso agli interessati (attraverso invito al ritiro).
- 13. Per le pratiche presentate direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, sono fatte salve le procedure previste dallo stesso; dell'avvenuta emanazione del provvedimento sarà data comunicazione all'addetto dello Sportello, che provvederà all'emanazione del provvedimento unico come previsto dalle normative vigenti.
- 14. In caso di diniego, e previo espletamento della procedura di cui all'art.10 bis della L. 241/90, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente, che deve essere adeguatamente motivato; il provvedimento deve riportare l'indicazione degli organi cui è possibile opporre ricorso.
- 15. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 639/1972 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

art. 29 - Asseverazione ed autocertificazione

- 1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale debba verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, ai sensi della normativa vigente, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure.
- 2. In particolare, per accelerare l'iter dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, può essere asseverata:
 - a) la conformità del materiale pubblicitario gli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;
 - b) le distanze da altro materiale pubblicitario.
- 3. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni e modalità di cui al DPR 445/2000, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato, che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.

art. 30 - Documentazione per il ritiro dell'atto abilitativo

- 1. In relazione alla tipologia dell'intervento, per il ritiro dell'atto abilitativo (o al momento della presentazione della comunicazione) occorre presentare la seguente documentazione:
 - documentazione in materia di sicurezza degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 e successive modifiche e integrazioni (progetto degli stessi o dichiarazione di esenzione dall'obbligo di progettazione), se richiesto dalla normativa vigente;
 - b) ricevuta versamento diritti di segreteria;
 - c) ogni altra documentazione riportata sull'avviso di ritiro;
- 2. Il mancato ritiro dell'atto abilitativo nel termine di sessanta giorni, comporta inefficacia dello stesso, e lo stesso verrà archiviato, previa comunicazione al richiedente.

art. 31 - Efficacia del provvedimento e pubblicazione

1. L'efficacia del provvedimento abilitativo è sempre subordinata al conseguimento di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalla normativa vigente.

- 2. La sua validità è subordinata all'effettiva installazione nei termini di cui all'articolo 35; allo scadere del termine di validità, qualora non sia pervenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, l'ufficio competente effettuerà sopralluogo e redigerà verbale sullo stato dei lavori eseguiti; qualora i lavori non siano terminati, verrà notificata al titolare dell'atto abilitativi o al richiedente, la decadenza del provvedimento abilitativo.
- 3. Gli atti abilitativi sono sempre rilasciati salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e del presente regolamento, anche qualora il provvedimento non contenga espressa menzione al riquardo; lo stesso dicasi per gli interventi approvati con comunicazione.
- 4. L'atto abilitativo può contenere prescrizioni di modalità esecutive o essere assoggettato a particolari condizioni; la puntuale esecuzione delle prime e l'adempimento delle seconde sono considerate condizioni di efficacia del provvedimento.
- 5. Gli interventi soggetti a pianificazione attuativa (piano di segnalamento) o a particolari iniziative dell'Amministrazione Comunale, potranno prevedere una tempistica differente rispetto a quella indicata all'articolo 35
- 6. Con atto motivato del Dirigente può essere revocato il provvedimento di autorizzazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ed ordinata la rimozione del mezzo pubblicitario; in questo caso sarà prevista la restituzione proporzionale dell'imposta qualora il veicolo pubblicitario sia stato esposto per mano di tre mesi dall'inizio del periodo di validità dell'imposta stessa.

art. 32 - Conferenza di servizi

- 1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento, attraverso l'ufficio competente, può indire una conferenza dei servizi tra le strutture interne all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che può avere carattere istruttorio o decisionale, come precisato e regolato dal vigente Regolamento Edilizio.
- 2. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti amministrazioni diverse, la conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, attraverso l'ufficio, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le procedure di legge vigenti e quanto precisato dal Regolamento Edilizio.

art. 33 - Indicazioni interpretative

- 1. I soggetti interessati possono chiedere all'amministrazione comunale indicazioni interpretative della disciplina locale, (regolamenti comunali), anche con la presentazione di richieste di pareri preventivi.
- 2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dall'amministrazione comunale mediante comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa amministrazione.

art. 34 - Accesso ai documenti

1. Le modalità di accesso ai documenti amministrativi sono regolamentate dalla legge n. 241/1990 e s.m.i e dal relativo regolamento comunale.

art. 35 - Termine di inizio delle opere

- 1. L'installazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della comunicazione obbligatoria.
- 2. La comunicazione di avvenuta installazione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione della stessa, al fine di consentire il necessario controllo.

art. 36 - Obblighi del proprietario

- 1. I soggetti proprietari del materiale debbono provvedere:
 - a) alla verifica del buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
 - b) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
 - c) all'adeguamento a quanto richiesto dagli uffici tecnici comunali;
 - d) alla rimozione del manufatto in caso di revoca dell'autorizzazione o al termine del periodo di validità per le installazioni con carattere temporaneo;
 - e) agli adeguamenti richiesti con provvedimento motivato del competente ufficio comunale;
 - f) alla rimozione o modifica del materiale per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, a seguito di provvedimento motivato da parte del competente ufficio comunale;
 - g) a indicare sul materiale gli estremi dell'autorizzazione rilasciata (numero e data ed eventuale scadenza);
 - h) ad effettuare gli adempimenti derivanti dalla disciplina delle imposte di cui al Capo V del presente regolamento.
- 2. I dispositivi di illuminazione dovranno essere mantenuti in perfette condizioni d'uso e mantenute conformi alle norme della legge regionale n. 17/2000 e s.m.i relativa all'inquinamento luminoso.

art. 37 - Manutenzione e revisione periodica degli impianti

- 1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere gli impianti in condizioni di decoro, di sicurezza e funzionalità;
- 2. I proprietari devono mantenere gli impianti in piena efficienza e provvedere alle riparazioni e sostituzioni del caso, anche al fine di evitare danni a terzi.

- 3. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.
- 4. Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.
- 5. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell'intero manufatto, anche ai fini di una maggiore durabilità.
- 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'emissione di ordinanza a carico del proprietario, di adeguamento o rimozione del materiale.

art. 38 - Ultimazione dei lavori

- Una volta installato il materiale, dovrà essere inviata apposita comunicazione corredata da documentazione fotografica attestante l'avvenuta installazione e dichiarazione circa la conformità del materiale installato al progetto assentito corredata, qualora ricorra il caso, da:
 - a) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (art. 9 legge 05/03/1990, n. 46) o di collaudo, resa dalla ditta installatrice;
 - b) dichiarazione di conformità ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i.;
 - c) qualsiasi altra documentazione richiesta nell'autorizzazione stessa.
- 2. Il materiale dovrà essere obbligatoriamente rimosso al termine dell'attività esercitata nei locali.

Capo V

Imposta sulla pubblicità - Pubbliche affissioni

art. 39 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente capo disciplina, nell'ambito del territorio del comune di Pioltello, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni.
- La disciplina regolamentare viene emanata nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni e integrazioni e della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il D.Lgs 507/1993 continua ad applicarsi a tutti i profili non espressamente disciplinati dal presente Regolamento.

art. 40 - Classificazione del Comune

 II Comune di Pioltello, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 507/93, appartiene alla III classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2003 di n. 33.546 abitanti.

art. 41 - Categoria delle località

- 1. Il territorio del Comune viene suddiviso in due categorie, speciale ed ordinaria, in considerazione dell'importanza attribuita ed agli effetti dell'applicazione:
 - a) dell'imposta sulla pubblicità
 - b) del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali
- 2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
- 3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono individuate nella planimetria e nell'elenco allegati; la loro superficie complessiva non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" così come individuato dall'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.
- 4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

art. 42 - Determinazione superficie complessiva impianti affissioni

- 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93, viene fissato in mq. 29 per ogni mille abitanti il quantitativo unitario di esposizione degli impianti destinati alle affissioni per un totale di mq. 1000 a fronte del dato complessivo della popolazione residente al 31 dicembre 2003 di cui all'art. 40.
- 2. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni viene così ripartita:
 - <u>pre insegne:</u> nessun limite fatto salvo quanto disposto dal piano di segnalamento predisposto dal Comune e dall'art. 134 del regolamento n. 495/1992, in attuazione del codice della strada
 - tabelle: fermo restando che sono vietate tabelle aventi superficie, per lato, maggiore di mq 6, sono consentite sul territorio, le sequenti superfici totali:

_	per affissioni a carattere commerciale:	mg	650
_	per affissioni funebri	mq	60
-	per avvisi istituzionali	mq	390
-	per impianti di soggetti privati	mq	200

- pubblicità su manufatti di pubblico interesse: il limite di superficie di tali manufatti sarà di volta in volta stabilito dalla convenzione; l'utilità pubblica dei manufatti dovrà essere in ogni caso certificata dal Comune
- <u>striscioni e teli:</u> nessun limite di superficie fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3. Quelle sopra indicate si intendono superfici massime tranne che per le affissioni a carattere istituzionale e funebre; laddove non indicato, il limite di superficie delle singole installazioni sarà vagliato caso per caso dal

comune al fine di garantire la sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, oltre che un inserimento del manufatto coordinato con il contesto esistente.

art. 43 - Applicazione maggiorazioni e riduzione

- Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
- 2. Le riduzioni non sono cumulabili.

art. 44 - Rinvio a ulteriori previsioni di legge o di contratto

 Quando il presupposto dell'imposta si realizzi su impianti insistenti su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, il pagamento della stessa non esclude l'applicazione di ogni altro tributo o canone previsti da disposizioni di legge o di contratto.

art. 45 - Procedura coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si effettua secondo le disposizioni del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni.

art. 46 - Rimborsi

- 1. La restituzione di somme versate e non dovute dal contribuente a titolo di imposta comunale sulla pubblicità o di diritto sulle pubbliche affissioni può essere chiesta, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni. I due anni decorrono dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 2. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni per motivate esigenze istruttorie.

art. 47 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni appartengono, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 546/1992, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie e vengono risolte secondo le disposizioni processuali previste per il giudizio innanzi a tale giudice.

art. 48 - Responsabilità della gestione del servizio

- Al Funzionario responsabile del Servizio Tributi sono demandati la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni
 attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Sono, altresì,
 attribuiti al Funzionario responsabile i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti e quelli di disporre
 rimborsi
- 2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

art. 49 - Forme di gestione del servizio

- 1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
- 2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ovvero ai soggetti abilitati alle attività di accertamento, liquidazione e/o riscossione così come previsti e disciplinati dall'art. 53, commi 1 e 3, del D.Lgs. 446/1997.

art. 50 - Presupposto dell'imposta sulla pubblicità

- 1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, di messaggi pubblicitari.
- 2. È un messaggio pubblicitario rilevante qualsiasi forma di comunicazione visiva e/o acustica che venga diffusa nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero venga finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e/o ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività
- 3. Esulano dalle previsioni di questo Capo le fattispecie disciplinate negli artt 65 e seguenti di questo Regolamento.

art. 51 - Soggetto passivo

- 1. Soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
- 2. E' obbligato solidalmente al pagamento anche il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

art. 52 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

art. 53 - Dichiarazione

- 1. Chiunque intenda diffondere un qualsiasi messaggio pubblicitario è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente una dichiarazione, anche cumulativa, la quale enuclei l'ubicazione, la durata e le caratteristiche del mezzo pubblicitario. L'obbligo potrà essere assolto utilizzando il modello predisposto dall'ufficio competente e messo a disposizione nei locali comunali.
- 2. La variazione di uno o più elementi della situazione originaria fa sorgere l'obbligo di presentazione di una dichiarazione in variazione e l'applicazione di una nuova imposizione; la nuova imposizione sarà eventualmente a conguaglio tra l'importo originariamente versato e quello scaturente dalla nuova situazione se interviene nel corso di uno stesso periodo di imposta.
- 3. La situazione di fatto denunciata con la dichiarazione di cui al primo comma si intende prorogata con il pagamento, negli anni successivi, dell'imposta dovuta entro il termine di scadenza previsto dall'art.56.
- 4. Il venir meno del presupposto di imposta deve essere denunciato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato.
- 5. Si presume che la pubblicità abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno di accertamento quando sia stata omessa la presentazione della dichiarazione nel caso si sia in presenza di una delle previsioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs 507/1993 o, negli altri casi, dal primo giorno del mese in cui è intervenuto l'accertamento.
- 6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico deve essere vidimata, previo pagamento dell'imposta da parte del soggetto richiedente, dall'ufficio comunale competente mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
- 7. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

art. 54 - Pubblicità annuale o temporanea

- 1. La pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14 del D.Lgs 507/1993 è annuale se ha una durata superiore a tre mesi. La relativa imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è temporanea se ha una durata inferiore a tre mesi. Ad essa si applicano le tariffe previste per la pubblicità di cui al primo comma nella misura di un decimo per mese o frazione di mese.
- 3. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

art. 55 - Pagamento dell'imposta

- 1. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1549,37.

art. 56 - Termine di pagamento

1. Il termine per il versamento dell'imposta annuale scade il 30 aprile.

art. 57 - Rettifica e accertamento d'ufficio

- 1. La rettifica o l'accertamento d'ufficio da parte del Comune devono essere fatte entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata. La rettifica o l'accertamento d'ufficio sono contenuti in un apposito avviso che reca i motivi, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche, che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. La rettifica o l'accertamento d'ufficio devono essere notificati al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

art. 58 - Pubblicità ordinaria - tariffe

- 1. Alla pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli si applicano le tariffe deliberate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993.
- 2. Alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista al comma 1.
- 3. Alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

art. 59 - Maggiorazioni tariffe pubblicità ordinaria

- 1. Alla pubblicità di cui all'art. 20 che abbia una superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 si applica una maggiorazione della tariffa nella misura del 50 per cento; a quella di superficie superiore a mq 8,5 si applica una maggiorazione nella misura del 100 per cento.
- 2. Quando la pubblicità di cui all'art. 20 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione della tariffa nella misura del 100 per cento. E' luminosa la pubblicità che utilizzi un mezzo che ha una luminosità propria; è illuminata quella che viene resa visibile da una sorgente luminosa esterna.

art. 60 - Pubblicità con veicoli - tariffe

- 1. La pubblicità visiva, effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è assoggettata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 58.
- 2. Si applicano, inoltre, le maggiorazioni previste dall'art. 59 alla pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli.
- 3. Nel caso di veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune di Pioltello se è quest'ultimo che ha rilasciato la licenza di esercizio. Se il veicolo svolge servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà al comune di Pioltello mentre l'altra metà sarà dovuta al comune in cui ha inizio e/o fine la corsa. Il veicolo adibito ad uso privato è tenuto al versamento dell'imposta al comune di Pioltello se il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede nel territorio del comune di Pioltello.
- 4. La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto è assoggettata al pagamento dell'imposta per anno solare al comune di Pioltello qualora l'impresa abbia la sede o qualsiasi altra sua dipendenza nel territorio comunale, ovvero propri agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, abbiano in dotazione detti veicoli. Si applicano le tariffe deliberate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993.
- 5. La tariffa viene raddoppiata nel caso in cui i veicoli circolino con rimorchio.
- 6. L'attestazione di pagamento deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

art. 61 - Pubblicità con veicoli - esenzioni

- 1. L'imposta non è dovuta per i veicoli di cui all'art. 60 quando consista nell'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, a condizione che sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 2. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni

art. 62 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe

- 1. Rientra in tale tipologia la pubblicità effettuata, per conto altrui o proprio, con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili che mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato garantiscano la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Tale forma pubblicitaria è assoggettata ad imposta che è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Si applicano le tariffe deliberate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993.
- 2. Alla pubblicità di cui al comma 1 che abbia una durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista dal primo comma.
- 3. La pubblicità prevista dai commi 1 e 2 che l'impresa effettui per conto proprio è assoggettata ad imposta nella misura della metà di quella prevista dai commi 1 e 2.
- 4. La pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti è assoggettata ad un imposta la cui tariffa è giornaliera indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Si applicano le tariffe deliberate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993.
- 5. La pubblicità di cui al comma 4 che si protragga oltre i trenta giorni, per il periodo ulteriore rispetto ai primi 30 gg. è assoggettata ad un imposta la cui misura è pari alla metà di quella prevista per il periodo iniziale.

art. 63 - Pubblicità varia - tariffe

1. Alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, si applica un'imposta la cui misura, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella prevista dall'art.58 comma 1.

- 2. Alla pubblicità effettuata da aeromobili, qualora gli stessi attraversino il territorio comunale, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini si applica la tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
- 3. Alla pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta nella misura della metà di quella prevista dal comma 2 e per la stessa durata temporale.
- 4. Alla pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è assoggettata ad una tariffa per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione. In questa tipologia pubblicitaria è ininfluente la misura dei mezzi pubblicitari o la quantità di materiale distribuito.
- 5. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, tenute salve le limitazioni previste dal presente Regolamento è assoggettata ad una tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
- 6. Le tariffe applicabili alle tipologie pubblicitarie previste dal presente articolo sono quelle deliberate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lqs. 507/1993.

art. 64 - Riduzioni d'imposta

- 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro:
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

art. 65 - Esenzioni dall'imposta

- 1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio:
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'arl. 23;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino II mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Quando la superficie complessiva superi i 5 metri quadrati, l'esenzione non opera e viene sottoposta ad imposizione l'intera superficie.

art. 66 - Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. E' istituito il servizio delle pubbliche affissioni che ha la finalità di garantire, a cura del Comune di Pioltello, l'affissione, nelle apposite strutture a ciò deputate, di manifesti sul territorio comunale. I manifesti vengono distinti, in base al contenuto della comunicazione, in manifesti:
 - a) di natura istituzionale, sociale e/o comunque privi di rilevanza economica;
 - b) commerciali diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2. La ripartizione delle quantità delle tipologie di cui ai punti a) e b) è individuata nell'art. 42.

art. 67 - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

1. Il servizio di pubbliche affissioni viene svolto dal Comune di Pioltello a fronte del pagamento di un diritto che è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. Solidalmente responsabili in ordine al pagamento del diritto sono sia il soggetto che richiede l'effettuazione del servizio sia il soggetto nel cui interesse il servizio stesso viene richiesto.

- 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è quella deliberata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993.
 - Le tariffe di cui al comma precedente sono soggette ad una maggiorazione pari al 100% per le affissioni effettuate in località ricomprese in categoria speciale.
- 2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

art. 68 - Maggiorazione del diritto

- 1. La tariffa di cui all'art. 67 è soggetta alle seguenti maggiorazioni:
 - a) una maggiorazione pari al 50% del diritto per la commissione richiesta per un numero di fogli inferiore a 50°:
 - una maggiorazione pari al 50% del diritto per la commissione richiesta per un numero di fogli compresi fra otto e dodici;
 - una maggiorazione pari al 100% del diritto per la commissione richiesta per un numero di fogli superiore a dodici;
- 2. Viene, inoltre, applicata una maggiorazione pari al 100% del diritto quando il committente chieda che l'affissione venga eseguita su spazi da lui previamente prescelti.

art. 69 - Riduzione del diritto

- 2. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 70;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali ferme restando le previsioni della L.. 212 del 04/04/1956 in tema di propaganda elettorale;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2. La previsione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nei casi previsti dal Capo VI del presente Regolamento agli artt. 74 e seguenti.

art. 70 - Esenzioni del diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 2. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

art. 71 - Modalità per le pubbliche affissioni

- 1. Il servizio verrà espletato rispettando l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste di commissione annotate in apposito registro cronologico.
- 2. La richiesta di commissione deve contenere:
 - a) le generalità del soggetto richiedente o di quello nel cui interesse viene inoltrata;
 - b) l'indirizzo
 - c) il codice fiscale
 - d) la durata dell'esposizione con l'indicazione della data di inizio
 - e) l'oggetto del manifesto
 - f) i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti
 - g) la ripartizione numerica dei manifesti da affiggere in categoria speciale e in categoria normale.
- 3. Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie sui cui impianti si intende far collocare i manifesti.
- 4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo. Il Comune di Pioltello, su richiesta del committente, nello stesso giorno provvederà a fornire l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5. Viene considerato causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni dovuto alle avverse condizioni atmosferiche. Qualora il ritardo superi i dieci giorni dalla data richiesta, il comune ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 6. Deve, altresì, essere comunicata al committente, per iscritto ed entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, la mancanza di spazi disponibili.
- 7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il

- comune è tenuto al rimborso nelle forme e con i tempi di cui all'art. 8.
- 8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

art. 72 - Affissioni urgenti, festive e notturne

3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

art. 73 - Rinvio

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, in quanto compatibili ed ove non sia diversamente stabilito, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo VI

Affissioni esenti ex art. 20 bis D.L.gs n. 507/1993

art. 74 - Oggetto

- 1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina degli spazi che, ai sensi dell'art. 20 bis del D. Lgs. 507/1993, sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 2. Il quantitativo complessivo degli spazi destinati alle finalità del presente regolamento è fissato nella misura del 10% degli spazi destinati alle affissioni pubbliche sul territorio del comune di Pioltello.
- 3. Gli spazi destinati alle finalità di cui al comma 1 sono quelli riconoscibili da apposita dicitura.
- 4. Le affissioni effettuate ai sensi del presente Regolamento verranno effettuate a cura e spese del soggetto richiedente.

art. 75 - Tipologia delle affissioni esenti

- 1. Le tipologie di affissioni esenti ai sensi del presente regolamento sono le seguenti:
 - i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali l'art. 21 D. Lgs. 507/1993 già prevede l'esenzione dal diritto;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

art. 76 - Obblighi del richiedente

- 1. I soggetti di cui all'articolo precedente, prima di procedere alla posa in opera dei manifesti, hanno l'obbligo di effettuare la prenotazione presso il competente ufficio comunale.
- 2. La validità e priorità delle prenotazioni risulterà dal numero progressivo di iscrizione nell'apposito registro cronologico.

art. 77 - Luogo delle affissioni

1. L'ufficio comunale competente, a seguito della richiesta di prenotazione e sulla base delle disponibilità al momento della richiesta, indica al soggetto richiedente l'ubicazione del mezzo ove deve essere effettuata l'affissione; appone inoltre, sul quantitativo autorizzato, un timbro indicante la data di inizio e fine affissione.

art. 78 - Quantitativo massimo di affissioni esenti per soggetto richiedente

- 1. Il quantitativo massimo di affissioni esenti viene stabilito in n. 20 copie per ogni richiedente.
- 2. Ove per il numero di prenotazioni ricevute non sia possibile assicurare il quantitativo suddetto, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente in maniera da soddisfare quanto più possibile le richieste ricevute.
- 3. Nel caso di pluralità di richieste presentate contemporaneamente, verrà data priorità al soggetto la cui ultima affissione effettuata, risultante dal registro cronologico, sia quella più risalente nel tempo.

art. 79 - Durata delle affissioni

1. Il tempo massimo di esposizione delle affissioni è di gg. 10 dal momento della posa in opera e risultante dal timbro indelebile apposto dall'ufficio comunale competente.

art. 80 - Norma di rinvio

1. Ove i soggetti interessati non intendano utilizzare gli spazi destinati alle affissioni esenti o richiedano quantitativi eccedenti la misura di cui all'art. 78, continuano a trovare applicazione le norme di legge e di regolamento che disciplinano le affissioni sul territorio del Comune di Pioltello.

Capo VII

Interessi - Vigilanza e sanzioni

art. 81 - Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura stabilita per gli interessi legali dall'art. 1284 del codice civile per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

art. 82 - Sanzioni

- 1. Ferme restando le sanzioni disciplinate dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, per i casi previsti, per le trasgressioni al presente regolamento il Dirigente applica, ai sensi dell'art. 107 del TUEL n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, quanto previsto dall'art. 7 bis del TUEL n. 267/2000 come introdotto dalla L. 3/2003, e cioè procede con l'irrogazione di sanzioni comprese tra € 25 ed € 500, i cui importi minimi e massimi per le infrazioni a ciascun articolo saranno definiti con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, secondo il criterio della gravità dell'infrazione regolamentare.
- 2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, è prevista l'emissione di ordinanza di rimessa in pristino o di rimozione in caso di situazioni non conformi al presente regolamento, alle altre norme vigenti in materia, al Regolamento Edilizio, al Regolamento di Polizia Urbana o in caso le opere realizzate in assenza di titolo non possano essere oggetto di regolarizzazione.
- 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, per le opere realizzate in assenza di autorizzazione deve essere presentata pratica edilizia in sanatoria, volta ad accertare la conformità alle normative vigenti, e ad acquisire agli atti la soluzione aggiornata.

art. 83 - Sanzioni amministrative

- 1. Il comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il tributo oggetto del presente Regolamento. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206 a € 1549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 19.
- 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.L.vo 507/1993.

art. 84 - Sanzioni tributarie

1. Si applicano, in quanto compatibili, alle violazioni dei tributi disciplinati dal presente Regolamento le disposizioni previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 1997 e quelle contenute nel Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione C.C. n. 172 del 28/05/1998.

art. 85 - Procedimento sanzionatorio

- 1. Il responsabile del procedimento provvede, secondo quanto disposto dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a comunicare all'interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l'avvio del procedimento sanzionatorio; (la contestazione per iscritto sul posto es. presso il luogo in cui è installato il materiale corrisponde a comunicazione d'avvio del procedimento).
- 2. In tale comunicazione devono essere indicate:
 - a) le generalità del responsabile dell'istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico;
 - b) l'unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento;
 - c) la persona legittimata ad assumere l'atto finale ed alla quale vanno inoltrati eventuali ricorsi.
- 3. Il responsabile del procedimento, valutati gli atti d'accertamento dell'infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell'interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare.
- 4. La sanzione è irrogata dal dirigente della competente struttura comunale mediante apposito provvedimento che deve contenere:
 - a) generalità del trasgressore;
 - b) tipo di illecito accertato;
 - c) tipo di sanzione corrispondente all'illecito e relativa motivazione, nonché modalità e tempi per l'effettuazione del pagamento o della rimozione o rimessa in pristino;
 - d) forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio;
 - e) indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio;
 - f) luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio.
- 5. All'atto va allegata copia del verbale di accertamento dell'illecito.
- 6. Il responsabile del procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato.
- 7. Dalla data di notifica decorrono i termini per l'adempimento.
- 8. Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, il Comune procede, per le sanzioni, volte alla rimozione o al ripristino, secondo le procedure per l'esecuzione d'ufficio vigenti sul territorio comunale.
- 9. Qualora non sia individuabile il trasgressore, e dunque non sia possibile individuare il soggetto del provvedimento di demolizione o rimessa in pristino, il materiale verrà rimosso d'ufficio e conservato presso il magazzino comunale per 30 (trenta) giorni dalla data di rimozione.
- 10. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d'ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Capo VIII

Disposizioni finali - Allegati

art. 86 - Modifiche al Regolamento

- 1. L'Amministrazione comunale può apportare modifiche al regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
- 2. Ogni modifica al regolamento è soggetta alle procedure previste dalle norme vigenti in materia, tranne quelle necessarie per la mera citazione di norme sopravvenute, per le quali è sufficiente una presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
- 3. Il regolamento non può apportare varianti alle N.T.A. del P.R.G. ne viceversa; può apportare modifiche al Regolamento Edilizio nei limiti in esso precisati.

art. 87 - Obblighi di adeguamento, salvaguardia e deroghe

- 1. Le insegne esistenti ed in contrasto con le presenti disposizioni non possono essere sostituite né modificate, anche solo parzialmente, se non per uniformarsi alle stesse.
- 2. In caso di sostituzione, anche parziale, del materiale pubblicitario installato (ivi comprese le sostituzioni del pannello di un insegna a cassonetto preesistente), anche prima del termine previsto dai successivi commi per l'adeguamento e fermo restando quanto previsto dal comma precedente, dovrà essere adeguato al presente regolamento ed alla normativa vigente tutto il materiale pubblicitario installato per quell'attività, anche se non oggetto di intervento ed anche se regolarmente autorizzato.
- 3. In caso di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale al fine di riqualificare ambiti urbani, non potranno essere autorizzate installazioni o sostituzioni di materiale pubblicitario non conformi alle disposizioni specifiche di dette iniziative negli ambiti in cui le stesse sono in corso, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'iniziativa medesima.
- 4. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento tutti gli impianti dovranno adeguarsi alle norme sopraccitate, fermi restando gli obblighi e le scadenze previste dalla L.R. 17/2000 e s.m.i.
- 5. Sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento solo se adeguatamente motivate e previo parere favorevole della commissione per il paesaggio nei casi prescritti.
- 6. Sono abrogate tutte le norme locali precedenti ed in contrasto con il presente Regolamento.

art. 88 - Modulistica

1. L'ufficio tecnico predispone la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle istanze.

- 2. La stessa può essere soggetta a modifiche da parte dello stesso ufficio, per sopravvenute disposizioni di legge comportanti la variazione dei moduli o di parte di essi, senza necessità di ulteriore approvazione.
- 3. Il Comune favorisce l'utilizzo dei sistemi informatici per la divulgazione di tale modulistica.

art. 89 - Entrata in vigore

 Il presente regolamento entra in vigore con l'efficacia della Delibera di Approvazione da parte del Consiglio Comunale.

<u>Allegati</u>

Codice della strada e Regolamento

art 23 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. comma abrogato dall'art. 184 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri

a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

[Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394] (il precedente periodo è stato abrogato abrogato dall'art. 184 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.- n.d.r.) In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del <u>decreto legislativo 15</u> novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

(Art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta

Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

(Art. 48 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Dimensioni

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m²,

fino al limite di 50 m².

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m \times 0,20 m e superiori di 1,50 m \times 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

(Art. 49 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (75).

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

(Art. 50 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

(Art. 51 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

3 m dal limite della carreggiata;

100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

150 m prima dei segnali di indicazione;

100 m dopo i segnali di indicazione;

100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;

250 m prima delle intersezioni;

100 m dopo le intersezioni;

200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

in corrispondenza delle intersezioni;

lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

sui ponti e sottoponti non ferroviari;

sui cavalcavia stradali e loro rampe;

sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a

12.5 m.

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

(Art. 52 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

(Art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Autorizzazioni

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

per le strade militari dal comando territoriale competente.

Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni

rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale

Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

(Art. 54 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno:

effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento:

adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze:

procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

(Art. 55 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

amministrazione rilasciante;

soggetto titolare;

numero dell'autorizzazione:

progressiva chilometrica del punto di installazione;

data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

(Art. 56 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

(Art. 57 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Pubblicità sui veicoli

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

che non sia realizzata mediante messaggi variabili:

che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm:

che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

(Art. 58 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice

I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

(Art. 59 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

L.R. 27/03/2000 n. 17 - Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso - Estratto.

Art. 1 Finalità

1. Sono finalità della presente legge:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;
- c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;
- d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione;
- e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

Art. 1 bis Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione:
- c) per piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti;
- d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo;
- *f)* per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.

Art.2 Compiti della Regione.

- La Regione incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l'attuazione del Piano energetico nazionale.
- Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica, e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.

Art. 4 Compiti dei comuni.

1. I comuni:

 a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis;

b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;

c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;

- d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;
- e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale:
- f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;
- g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;
- h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
- I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia.

Art.6. Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna.

- 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
- 2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.
- 3. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen..
- L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo
- 6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi.
- La modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.
- 8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.
- 9. A fatto espresso divieto di utilizzare per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
- 10. L'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.
- 10.bis La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata di esterni:
 - a. incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica;
 - b. incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cateyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;
 - c. dispone l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto.
- 10-ter. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

Art. 8. Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l'ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai

- benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.
- 3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:
- a. da € 2.000 a € 6.000 per l'inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all'articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;
- b. da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 7.
- 4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.
- Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.
- 6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.
- 7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.

Art. 9 Disposizioni comuni.

- 1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.
- Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sull'armatura ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.
- 3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
- 4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.
- 5. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

Art. 11 Disposizioni finali.

 Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati i criteri di applicazione della medesima.

 È concessa facoltà anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (Estratto)

Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari.

- 1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
- 2. Lungo le strade site nell'àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
- 3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto

dei lavori medesimi.

Articolo 153 Cartelli pubblicitari.

- Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
- 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (estratto)

Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
- 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
- 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.